



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
 .....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/03/2006

=====

ADDI' 22/03/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massino	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TTRALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Costa - Di Stefano - Nieri - Rodano - Valentini

DELIBERAZIONE N. 148

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Istituzione del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonchè dell'ente di gestione del suddetto parco e del monumento naturale tempio di Giove Anxur"



148 21/01/1998

Oggetto: proposta di legge regionale concernente: "Istituzione del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi *NONCHE' DELL'ENTE DI GESTIONE DEL SUDDETTO PARCO E DEL MONUMENTO NATURALE TEMPIO DI GIOVE ANXUR*"

LA GIUNTA REGIONALE

*g*



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO in particolare l'articolo 9 della suddetta legge regionale che stabilisce le modalità di istituzione delle aree naturali protette;

VISTO inoltre l'art. 7 della L.R. n.29/1997 con il quale viene stabilito che la Regione, al fine di garantire la conservazione degli habitat e la valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, approva il Piano Regionale delle aree naturali protette, individuando le aree in tutte quelle parti del proprio territorio dove sono presenti ambienti di rilevante valore naturalistico e paesaggistico;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 11746 del 29 dicembre 1993 è stato adottato lo Schema del Piano Regionale delle aree naturali protette di cui all'art.7 sopraccitato;

VISTO inoltre l'art.46 della L.R. n.29/1997 che stabilisce che, nelle more dell'approvazione definitiva del Piano Regionale delle aree naturali protette, lo Schema di Piano adottato con D.G.R. n.11746/1993 conserva la sua efficacia di natura programmatica e di indirizzo;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del comma 2bis dell'art.46 della suddetta L.R. n.29/1997, è previsto che, qualora si manifesti l'esigenza di garantire la conservazione e la valorizzazione di determinate aree di particolare rilevanza naturalistica, la Regione può istituire aree naturali protette nel rispetto delle procedure previste dall'art.9;

CONSIDERATO che all'interno del sopraccitato Schema di Piano è stata individuata, tra l'altro, quale area protetta di interesse regionale, l'area dei Monti Ausoni, compresa nell'area più vasta degli Antiappennini meridionali, ricadente su parte del territorio della Provincia di Latina e della Provincia di Frosinone;

TENUTO CONTO che su tali territori è presente un patrimonio naturale di alto valore ambientale comprendente sistemi boschivi, complessi geologici e consistenze idrogeologiche, oltre a valori localizzati quali biotopi, zone umide ed aree di alto pregio vegetazionale e faunistico;

CONSIDERATO inoltre che su tale area insistono, in attuazione della Direttiva comunitaria "Habitat" 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica, e della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, diversi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e una Zona di Protezione Speciale (ZPS);

PRESO ATTO che all'interno di tale territorio è presente anche il Monumento Naturale di Campo Soriano, area protetta istituita con Legge Regionale n.56/1985, e il Monumento Naturale

Il Presidente della Regione Lazio

*Pietro Marrazzi*



Acquaviva- Cima del Monte - Quercia del Monaco, istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n°163 del 25.05.2004;

IN VISTA inoltre il comma 2 dell'art.7 della sopracitata L.R. n.29/97, che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali, le zone umide, i SIC e le ZPS, nonché le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali;

VISTA la nota n. 8798 del 4 agosto 2004, del Comune di Monte San Biagio che chiede l'istituzione del Parco Naturale "Monti Ausoni" in particolare per le aree che insistono nel territorio comunale comprendente anche il Lago di Fondi e le aree boscate di San Vito a Vallemarina;

RITENUTO necessario pertanto procedere all'istituzione di un'area naturale protetta, secondo quanto previsto all'art.9 della L.R. n.29/1997, denominata "Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi";

CONSIDERATO che sulla proposta di istituzione della suddetta area naturale protetta è stato espresso parere favorevole dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente-Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale nella seduta del 24.02.2006;

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;


all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Istituzione del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi", che consta di n. 8 articoli, di un allegato cartografico costituito da n.3 cartografie (Allegati A1, A2 e A3), di un allegato B e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

\*NONCHÈ DELL'ENTE DI GESTIONE DEL SUDDETTO PARCO E DEL MONUMENTO NATURALE TEMPIO DI GIOVE ANXUR"

*gm*



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Molino  
*Pietro Molino*



ALLEG. alla DELIB. N. 148  
DEL 22 MAR. 2006

*lee*

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**"ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI  
E LAGO DI FONDI NONCHE' DELL' ENTE DI GESTIONE DEL SUDETTO  
PARCO E DEL MONUMENTO NATURALE TEMPIO DI GIOVE ANXUR"**

*lee*  
*lee*

**Art. 1**  
*(Istituzione)*

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), è istituito, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, il parco naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, d'interesse regionale, di seguito denominato parco, secondo la perimetrazione di cui all'articolo 2, che include anche i territori del monumento naturale di Campo Soriano, istituito con la legge regionale 27 aprile 1985 n. 56 (Conservazione e tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche nel territorio dei comuni di Sonnino e Terracina, denominato Campo Soriano) e del monumento naturale di Acquaviva - Cima del Monte - Quercia del Monaco, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2004, n. 163.

2. L'istituzione del parco è finalizzata:

- a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi;
- b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;
- c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attività economiche compatibili, assicurando, in particolare, che si avvino processi di trasformazione delle attività agricole in attività agrituristiche e turistico-rurali;
- d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;
- e) alla creazione di un'unica area naturale protetta, comprensiva anche dei monumenti naturali di cui al comma 1, nonché ad una gestione coordinata e integrata del parco e del monumento naturale Tempio di Giove Anxur, non incluso nel parco stesso, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 25 febbraio 2000, n. 126.

*M. M. M.*  
10

## **Art. 2**

*(Perimetrazione)*

1. Il parco comprende il territorio dei Comuni di Amaseno, Monte San Biagio, Castro dei Volsci, Pastena, Sonnino, Terracina, Vallecorsa, Lenola e Fondi, individuati nei confini riportati nella cartografia 1:10.000 di cui all'Allegato A e descritti nella relazione di cui all'allegato B, che sono parte integrante della presente legge.

*Ho*

*10/04*

### Art. 3

*(Istituzione dell'ente di gestione del parco, organizzazione e gestione)*

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, di seguito denominato ente regionale, cui è affidata la gestione del parco.

2. Per l'organizzazione dell'ente regionale e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, nonché le relative norme di attuazione di cui all'articolo 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005). In particolare, l'ente regionale adotta, il piano ed il regolamento del parco nonché il programma pluriennale di promozione economica e sociale, secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 26, 27 e 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

3. Nelle more dell'approvazione degli strumenti di gestione di cui al comma 2, l'ente regionale, d'intesa con gli enti locali e le parti sociali, promuove atti di programmazione concertata e accordi volontari, *ai sensi della normativa vigente*, per favorire lo sviluppo economico e sociale locale con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

4. All'ente regionale è affidata, altresì, la gestione del monumento naturale Tempio di Giove Anxur. A tal fine l'ente regionale provvede all'adozione di apposito regolamento per la salvaguardia e gestione del monumento stesso.

ato

Pa

**Art. 4**

*(Sorveglianza e sanzioni)*

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'articolo 5 nonché dal piano e dai regolamenti di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni del capo IV della Lr. 29/1997 e successive modificazioni.

At  
Riv

## Art. 5

*(Misure di salvaguardia, divieti e prescrizioni)*

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento previsti dall'articolo 3, comma 2, al parco si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. All'interno del perimetro del parco è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati nel rispetto della direttiva della Giunta regionale di cui all'articolo 27, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

3. Fino alla data di cui al comma 1, all'interno dei perimetri dei monumenti naturali indicati dall'articolo 1, si applicano, altresì, le misure di salvaguardia e i divieti, qualora più restrittivi, nonché le specifiche prescrizioni, stabiliti dalla l.r. 56/1985 e dal regolamento di cui all'articolo 5 della medesima legge, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2004, n. 5, nonché dal d.p.g.r. 163/2004.

4. Fino alla data di esecutività del regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, al monumento naturale Tempio di Giove Anxur, si applicano le misure di salvaguardia ed i divieti specifici stabiliti dal d.p.g.r. 126/2000.

100  
100

## Art. 6

### *(Disposizioni transitorie)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunità del parco, ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997 e successive modifiche ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'articolo 14, comma 1, della citata legge. Entro i successivi novanta giorni, il Presidente della Regione provvede alla costituzione e all'insediamento del consiglio direttivo nonché alla costituzione e all'insediamento del collegio dei revisori dei conti.

2. A decorrere dalla data di insediamento del consiglio direttivo dell'ente regionale cessano le forme di gestione previste:

- a) dall'articolo 5 della l.r. 56/1985 per il monumento naturale di Campo Soriano;
- b) dal d.p.g.r. 126/2000 per il monumento naturale Tempio di Giove Anxur;
- c) dal d.p.g.r. 163/2004 per il monumento naturale di Acquaviva-Cima del Monte-Quercia del Monaco.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, attribuisce all'ente regionale, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato alle forme di gestione indicate al comma 2.

4. Il consiglio direttivo dell'ente regionale provvede alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 22 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo stesso.

*MS*  
*V. Ricci*

## Art. 7

*(Abrogazione)*

1. La Lr. 56/1985 è abrogata. L'abrogazione decorre, con riferimento alle disposizioni sulla gestione del monumento naturale di Campo Soriano, dalla data di insediamento del consiglio direttivo dell'ente regionale e, con riferimento alle disposizioni relative alle misure di salvaguardia, ai divieti e alle prescrizioni, dalla data di esecutività del piano e del regolamento del parco.

Ho

V.lli

## Art. 8

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2006, finalizzata agli interventi *di prima attivazione*, alla tabellazione ed alla redazione del piano e del regolamento del parco.

2. L'onere di cui al comma 1 rientra nello stanziamento previsto per l'anno 2006 nel capitolo E33509 denominato "Fondo regionale per l'ambiente (art.3 comma 27 L.549/1995)"

*Mac*

*1/06/06*

**Proposta di legge regionale concernente: "Istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del suddetto parco e del monumento naturale Tempio di Giove ANXUR".**

## RELAZIONE

I Monti Ausoni rappresentano la dorsale appenninica più vicina alla costa di tutto l'Appennino laziale ed insieme ai Monti Lepini e Aurunci si configurano come aree protette d'interesse regionale, già individuate nello Schema di Piano regionale dei parchi e delle riserve (Delibera di Giunta Regionale n. 11476 del 29.12.1993).

Questi tre gruppi montuosi sono costituiti da un patrimonio naturale con elementi di biodiversità in cui emergono valori diffusi quali sistemi boschivi, complessi geologici e consistenze idrologiche; inoltre si rilevano valori localizzati quali biotopi, zone umide, aree di valore vegetazionale e faunistico, nonché elementi caratteristici attinenti agli aspetti morfologico-paesistici.

Con questa proposta di legge regionale si definisce l'istituzione dell'area naturale protetta "Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi", così come individuato nella cartografia allegata per una superficie complessiva di ha.12.909,20 ricadente in parte nella Provincia di Frosinone e parte nella Provincia di Latina, comprendendo parte dei territori dei Comuni di Vallecorsa, Amaseno, Monte San Biagio, Terracina, Sonnino, Fondi, Lenola, Castro dei Volsci, Pastena, nei quali sono presenti importanti elementi di interesse storico-culturale tra cui: l'area in cui insiste la Madonna della Rocca, l'antico villaggio di Monte San Biagio, la Chiesa della Madonna dell'Auricola nei pressi di Amaseno.

Dal punto di vista geomorfologico i Monti Ausoni sono un massiccio carbonatico in cui si evidenziano voragini e cavità a diverso stadio evolutivo, mentre numerose sorgenti, alimentate da acque sotterranee, confluiscono nel sistema idrografico della zona pedemontana.

Inoltre, all'interno della perimetrazione del Parco della presente proposta di legge, sono comprese aree già individuate ai sensi della Direttiva comunitaria "Habitat" 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali (Siti di Importanza Comunitaria), quali:

- SIC (IT 6040005) "Sugherete di San Vito e Valle Marina", Comune di Monte San Biagio.
- SIC (IT 6040006) "Monti Ausoni meridionali", Comune di Monte San Biagio, Sonnino, Terracina.
- SIC (IT 6040007) "Monte Leano", Comune di Terracina.
- SIC (IT 6040009) "Monte Sant' Angelo", Comune di Terracina.

*G. M.*

- SIC (IT 6050024) "Monte Calvo e Monte Cavilli" Comuni Lenola Vallecorsa, Castro dei Volsci, Pastena.
- SIC (IT 6040010) "Lago di Fondi" Comuni di Fondi, Monte San Biagio, Terracina.

Inoltre tutta l'area è ricompresa, in attuazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, nella Zona di Protezione Speciale dei Monti Musoni e Aurici.

Vengono altresì inclusi in questo territorio, per caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e per connessione ecologica, i due Monumenti Naturali già istituiti con precedenti provvedimenti amministrativi:

- "Campo Soriano" (comuni di Sonnino e Terracina) istituito con L.R.n.56/1985, con una superficie di 972 ha;
- "Acquaviva - Cima del Monte - Quercia del Monaco" (Comune di Fondi, Vallecorsa, Lenola) istituito con Decreto del Presidente della Regione n. 163 del 25.05.2004, con una superficie di 240 ha.

Si rileva inoltre che sono state inserite anche delle aree già individuate nello schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali, adottato con D.G.R. 1317 del 23.12.2004, meritevoli di valorizzazione, salvaguardia e conservazione:

- "Monte delle Fate": rappresenta il punto di massima elevazione dei Monti Ausoni (1090.m) ed è caratterizzato dalla presenza di relitti di boschi cedui invecchiati di cerro e di raggruppamenti di lecci. La struttura geolitologica è calcarea. L'area si estende per ha 1392 all'interno dei territori comunali di Sonnino, Monte San Biagio, Vallecorsa, Amaseno.
- "Sughereta Valle Marina": Il territorio di Valle Marina, che si presenta come una profonda incisione in direzione Nord-Sud della catena degli Ausoni che circonda la piana di Fondi, è caratterizzato da un habitat con "percorsi substepnici di graminacce e piante annue". In detto ecosistema si trovano specie di flora e di fauna di rilevante importanza. Si rileva la presenza di elementi termofili nell'entomofauna e nell'erpetofoauna, oltre che la presenza di chiroteri in cavità limitrofe.
- "Sughereta e sorgente SanVito": La zona è di grande pregio naturalistico e paesaggistico facente parte del territorio del Comune di San Biagio. Nell'area circostante la sorgente, sono visibili ancora oggi gli antichi resti del villaggio di San Vito. La zona viene classificata dal Piano Territoriale Paesistico, ambito 13, come area di tutela paesaggistica e di tutela integrale. Si evidenzia inoltre l'importante il sistema idrografico dell'Fosso S. Vito e Vecchio Canale Industriale, la presenza del vecchio impianto acquedotto, ora in disuso.

3  
m

- Monte Cavilli e Piana di Ambrifi: Si rileva la presenza di arbusteti termomediterranei e prescedentici, formazioni erbose secche e seminaturali, e facies coperte da cespugli su substrato calcareo; l'habitat è costituita da un buon numero di specie vegetali endemiche e prioritarie. Le aree di altopiano sono caratterizzate da zone resti rurali dell'attività agraria, con vegetazione di querceto misto e pascoli steppici.

Con la presente proposta di legge, ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n.29 e s.m.i., viene costituito l'Ente Regionale di diritto pubblico "Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi", al quale viene affidata la gestione di tutto il territorio del Parco e del Monumento Naturale "Tempio di Giove Anxur", già istituito con precedente Decreto del Presidente della Regione Lazio, ricadente nel Comune di Terracina.

Per l'organizzazione e la gestione delle attività istituzionali dell'Ente Parco, data l'estensione del proprio territorio e la molteplice rappresentanza degli enti locali, saranno previste sedi dislocate in aree differenziate in modo tale da garantire una efficace presenza per la salvaguardia e la promozione del territorio dell'area naturale protetta.

L'ASSESSORE

Angelo Bonelli

